

8) se le disposizioni del Trattato che fondano una responsabilità dello Stato, conformemente ai requisiti fissati dalla giurisprudenza alla Corte di giustizia, in presenza di una violazione con colpa grave di diritti dei cittadini europei debbano essere interpretate nel senso dell'inammissibilità di limitazioni della responsabilità dello Stato in base all'ordinamento giuridico nazionale o in seguito a decisioni dell'autorità giudiziaria (in particolare nel senso dell'esclusione di diritti al risarcimento causati da misure di politica estera).

comunitario, allorché il diritto nazionale non prevede alcun risarcimento dei danni cagionati da errori del legislatore (art. 1 della legge sulla responsabilità amministrativa: «In applicazione delle leggi ...»).

(<sup>1</sup>) Racc. pag. I-1029.

(<sup>2</sup>) Racc. pag. I-6297.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con ordinanza 15 aprile 2003, nella causa Helmut Fröschl contro Repubblica d'Austria.**

**(Causa C-184/03)**

(2004/C 47/19)

Con ordinanza 15 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2003, nella causa Helmut Fröschl contro Repubblica d'Austria, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se sia contraria a disposizioni di diritto comunitario all'epoca immediatamente applicabili, e in particolare agli artt. 12, 43 e 49 del Trattato CE, un'interpretazione dell'art. 373 ter, n. 3, lett. a), b) e c), della Gewerbeordnung (codice delle attività lucrative indipendenti) 1994 (BGBl 194, nella versione risultante in BGBl I 63/1997), e del decreto del Ministro federale degli affari economici relativo al riconoscimento dell'equipollenza dei certificati d'idoneità previsto per i cittadini degli Stati membri dell'accordo SEE (BGBl 775/1993), in forza della quale nel 1998 non è stato permesso ad un fotografo austriaco l'esercizio indipendente della professione perché aveva soddisfatto i requisiti per tale certificato in Austria e non in uno Stato SEE.

In caso di risposta affermativa alla prima questione (<sup>1</sup>):

Se, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia (v., per esempio, sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur, o 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage Limited (<sup>2</sup>)), si possa risarcire anche il danno costituito dalle spese che il ricorrente ha dovuto sostenere per il procedimento interno, comprese le spese di giudizio, per ottenere l'annullamento di una norma incompatibile con il diritto

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con ordinanza 7 aprile 2003, nella causa Monika Herbstrith contro Republik Österreich.**

**(Causa C-229/03)**

(2004/C 47/20)

Con ordinanza 7 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 maggio 2003, nella causa Monika Herbstrith contro Republik Österreich, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la parità di trattamento tra uomini e donne prevista dal diritto comunitario nel settore del lavoro, in particolare dalla direttiva 76/207 (<sup>1</sup>), sia direttamente applicabile nel senso che la titolarità del diritto al risarcimento di cui all'art. 15, n. 1, B-GBG, deve essere riconosciuto per l'intera somma del danno, indipendentemente da qualsiasi limitazione disposta dalla normativa nazionale austriaca, ovvero se, in mancanza di una tale applicabilità diretta del diritto comunitario, sussista un diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dello Stato per l'intera somma del danno.

2) Se, sulla base di quanto esposto sopra, in sede di valutazione delle pretese, la regola sull'onere della prova contenuta all'art. 4 della direttiva 97/80 (<sup>2</sup>) del Consiglio sia direttamente applicabile e, in caso di risposta affermativa:

a) se questo significhi che un parere ai sensi dell'art. 22, n. 1, B-GBG è sufficiente come attestazione qualora dimostri in modo chiaro e certo che sussiste una discriminazione e che non si può escludere che essa derivi da specifici motivi attinenti al sesso, con la conseguenza che nel caso di specie il parere della commissione federale sulla parità di trattamento 9 novembre 1998 soddisfa tale requisito;

- b) se ciò valga nonostante un parere nel senso appena esposto di modo che, qualora la ricorrente dimostri, ovvero già nel momento in cui essa attesti, che le è stato preferito un candidato meno idoneo (qualificato), acquista efficacia la regola sulla prova conformemente alla detta direttiva;
- c) se la prova contraria debba essere considerata prodotta qualora dimostri che il detto candidato era più idoneo o che, in concreto, per la nomina di un candidato meno idoneo non è stato determinante un motivo specifico attinente al sesso.
- 4) se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale;
- 5) se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche d'ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno morale;
- 6) se un termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato ce previsto dalla legge nazionale italiana pari ad un anno, sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve;
- 7) se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria il giorno in cui è stata compiuta la violazione degli artt. 81 E 82 oppure il giorno in cui tale violazione è cessata
- 8) se il diritto comunitario comporti per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme nazionali in contrasto con esso o comunque d'interpretarle in modo conforme.

(1) GU L 39, pag. 40.

(2) GU L 14, pag. 6.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 6 ottobre 2003, nella causa Antonio Cannito contro Fondiaria-Sai Ass.ni.**

(Causa C-438/03)

(2004/C 47/21)

Con ordinanza 6 ottobre 2003, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 16 ottobre 2003, nella causa Antonio Cannito contro Fondiaria-Sai Ass.ni, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del consiglio di stato n 2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n 6139 del TAR Lazio (Roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
- 2) se l'infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato comporti a carico di coloro che le hanno poste in essere l'obbligo di risarcire i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che dimostrino di aver comunque subito nocumento;
- 3) se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il giudice nazionale (sempre in virtù del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno punitivo contro coloro che hanno posto in essere l'intesa vietata o l'abuso di posizione dominante;

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 6 ottobre 2003, nella causa Pasqualina Murgolo contro Assitalia Ass.ni.**

(Causa C-439/03)

(2004/C 47/22)

Con ordinanza 6 ottobre 2003, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 16 ottobre 2003, nella causa Pasqualina Murgolo contro Assitalia Ass.ni, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del consiglio di stato n 2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n 6139 del TAR Lazio (Roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 e 82 del Trattato CE;
- 2) se l'infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato comporti a carico di coloro che le hanno poste in essere l'obbligo di risarcire i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che dimostrino di aver comunque subito nocumento;